



CITTÀ DI LUCERA

PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Approvato con:

- deliberazione commissariale n. 440 del 27 giugno 1994;
- deliberazione commissariale n. 985 del 5 ottobre 1994;
- deliberazione consiliare n. 17 del 6 febbraio 1996;
- deliberazione consiliare n. 11 del 4 febbraio 1998;
- deliberazione consiliare n. 21 del 15 aprile 2003;
- deliberazione consiliare n. 30 del 31 maggio 2004;
- deliberazione consiliare n. 23 del 30 maggio 2005;
- deliberazione consiliare n. 17 del 29 maggio 2006;
- deliberazione consiliare n. 22 del 7 aprile 2007;
- deliberazione commissariale n. 25 del 27 gennaio 2009.

INDICE

TITOLO I - ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art.1 - Istituzione della tassa.....	3
Art.2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa.....	3
Art.3 - Presupposto della tassa	4
Art.3 bis - Rifiuti speciali	4
Art.4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo	5
Art.4 bis - Condominio, multiproprietà, centri commerciali.....	5
Art.5 - Inizio e cessazione della occupazione o detenzione.....	5

TITOLO II - TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art.6 - Commisurazione della tassa e deliberazione della tariffa	7
Art.7 - Locali ed aree tassabili	7
Art.8 - Locali ed aree non tassabili	8
Art.9 - Computo delle superfici.....	9
Art.10 - Tariffe per particolari condizioni d'uso	9
Art.11 - Agevolazioni ed esenzioni.....	10
Art.12 - Classificazione dei locali ed aree.....	11
Art.13 - Tariffa giornaliera.....	12

TITOLO III - DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art.14 - Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione.....	13
Art.15 - Organizzazione dell'attività di controllo	14
Art.16 - Accertamento e controllo.....	14
Art.17 - Riscossione degli importi	15
Art. 17 bis - Funzionario Responsabile.....	16
Art.18 - Sanzioni, rimborsi, interessi	16
Art.19 - Sanzioni (abrogato).....	16
Art. 20 - Contenzioso	16
Art. 21 - Autotutela ed accertamento con adesione	16

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.22 - Efficacia del regolamento e norme di rinvio	17
Art.23 - Rinvio (abrogato).....	17

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art.1

Istituzione della tassa

1. Ai sensi per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di LUCERA la tassa annuale, in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art.61 del D. Lgs. 507/1993 e dal totale viene dedotto un importo pari al 6% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo da incassare per l'anno successivo.

Art.2

Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nella misura pari al 30% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superi i 1.500 metri.
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.
5. Con apposito manifesto annuale, da esporre nella prima decade di gennaio, l'Amministrazione comunale rende noto le zone del territorio in cui il servizio è istituito o attivato o comunque reso in via continuativa. Tale manifesto non è richiesto qualora l'intero territorio comunale sia servito.
6. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando di fatto, detto servizio è attuato.
7. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non venga svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 30% della tariffa. Le condizioni suindicate devono essere fatte rilevare mediante diffida al servizio tributi del Comune. Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro 90 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

8. Ai fini di cui sopra, affinché l'ufficio tributi possa disporre la riduzione del tributo in misura pari al 30% della tariffa, occorre che gli uffici comunali preposti al controllo del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (polizia municipale o ufficio tecnico) attestino il mancato svolgimento del servizio o la sua effettuazione in grave violazione delle prescrizioni regolamentari.

9. Nelle zone esterne al centro abitato nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

10. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art.3 Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree scoperte adibite a verde, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso di fatto in maniera continuativa.

2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Art.3 bis Rifiuti speciali

1. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Per le attività di seguito elencate, ove risulti difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

Attività	% di detassazione
officine meccaniche, di riparazione auto, moto e macchine agricole, elettrauto, gommisti	30%
autocarrozzerie e verniciatori	30%
fabbrici, tornitori, fresatori, carpenterie metalliche	30%
studi medici, dentistici, veterinari, odontotecnici, laboratori di analisi e laboratori di radiologia	30%
lavanderie e tintorie	30%
tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici	30%

macellerie e pollerie	30%
frantoi oleari e cantine vinicole	30%
marmisti e vetrerie	30%
Falegnamerie	30%
qualsiasi altra attività non prevista in elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo	10%

3. La detassazione è concessa su richiesta di parte, a condizione che l'interessato dimostri lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi a propria cura e spese, allegando la copia del contratto stipulato con la ditta autorizzata alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti.

4. Il contribuente è obbligato a denunciare qualsiasi variazione che incida sulla determinazione della superficie tassabile. Il Servizio Tributi, può, in ogni caso, richiedere annualmente copia del contratto di smaltimento.

5. La detassazione non può in alcun modo essere concessa se i rifiuti speciali sono dichiarati assimilati agli urbani in base a norme di legge o a provvedimenti adottati dal Comune.

Art.4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art.3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Nel caso di abitazione a disposizione (seconda casa) i soggetti coobbligati sono gli occupanti anche con residenza posta in altro comune.

3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario.

Art.4 bis

Condominio, multiproprietà, centri commerciali

1. Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile - che possono produrre rifiuti - l'obbligazione del pagamento della tassa ricade su coloro che le occupano o le detengono in via esclusiva.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Art.5

Inizio e cessazione della occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art 4 bis, comma 2.
4. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
6. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi previsti per la cessazione dell'uso dei locali ed aree, salvo il caso di continuazione dell'uso in comune o del singolo coerede per il quale sussiste l'obbligo formale di variazione dei nominativi degli utenti.

TITOLO II

TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art.6

Commisurazione della tassa e deliberazione della tariffa

1. La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
3. Le tariffe vengono deliberate dall'Ente entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione entro il termine suddetto, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:
 - a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
 - b) i dati previsionali relativi ai costi del servizio;
 - c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.
5. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

Art.7

Locali ed aree tassabili

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano tassabili:
 - a) tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili ai sensi del successivo art. 8;
 - b) i vani secondari o accessori di quelli di cui alla precedente lett. a) (ingressi, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale (rimesse, autorimesse, ecc);
2. Agli effetti di cui al comma 1, si considerano tassabili, con la esclusione di quelle indicate nel successivo art. 8, commi 3 e 4, le aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali, a titolo esemplificativo, sale da ballo all'aperto, distributori di carburante, cinema, banchi di vendita all'aperto, aree destinate al carico ed allo scarico delle merci, ecc...).

3. La tassa è dovuta anche nel caso in cui i locali e le aree restino temporaneamente chiuse, anche solo parzialmente ammobiliate, arredate ed occupate da masserizie o oggetti di qualsiasi natura, purché predisposti all'uso.
4. I locali di abitazione si considerano predisposti all'uso se vi è presenza di arredi o di altri materiali o sono allacciati all'utenza elettrica.
5. I locali e le aree a destinazione diversa da abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art.8

Locali ed aree non tassabili

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
2. Presentano tale caratteristica, a titolo esemplificativo:
 - a) i locali riservati ad impianti tecnologici quali centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili, ove non si abbia di regola la presenza dell'uomo;
 - b) le soffitte, i ripostigli, gli stenditoi, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50;
 - c) le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile (scale, portoni, vestiboli, portici, cortili, ecc...). Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Resta salva l'applicazione della tassa per le superfici adibite a servizi (bagni, spogliatoi, reception, ecc...);
 - e) le unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e di utenza elettrica;
 - f) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, di ricovero di bestiame e custodia degli attrezzi, condotti da imprenditori agricoli;
 - g) i fabbricati danneggiati, non utilizzabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione da allegare alla denuncia di cui all'art. 14 .
3. Non sono soggette alla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie:
 - a locali adibiti a civili abitazioni (terrazze esterne e scoperte, balconi, posti auto all'aperto);
 - a locali diversi dalle civili abitazioni (parcheggi gratuiti ad uso dei clienti).
4. Non sono soggette alla tassa le aree adibite a verde.
5. Non sono, infine, soggette alla tassa:
 - le superfici produttive di rifiuti speciali di cui all'art. 3 bis del presente regolamento;
 - i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

Art.9

Computo delle superfici

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa, la superficie dei locali ed aree tassabili è determinata come segue:
 - locali: l'area dei locali è calcolata misurando la superficie utile catastale al netto di muri perimetrali e divisori; è inoltre inclusa nel computo la superficie di soffitte, soppalchi, doppi volumi e simili, anche se non risultanti dalla planimetria catastale. Non deve essere esclusa nel computo la superficie occupata da arredi o impianti, fissi o mobili di qualunque genere;
 - scale: la superficie delle scale si determina moltiplicando la larghezza del vano scala (o dello scalino) per la proiezione orizzontale delle singole rampe di scala, oltre ai pianerottoli e disimpegni;
 - aree: la superficie delle aree coperte o scoperte si misura sul perimetro del confine.
3. abrogato.
4. Le superfici relative alle aree scoperte operative di cui all'art. 7 comma 2 sono tassate al 50%.
5. abrogato.

Art.10

Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa unitaria è ridotta:
 - a) del 30% per le abitazioni di residenza dell'unico occupante, comprese le pertinenze;
 - b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - c) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - d) del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - e) del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.
2. Le riduzioni tariffarie di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro nè con le tariffe ridotte e le agevolazioni di cui agli artt. 2 e 11 del presente regolamento, e sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
3. abrogato.

Art.11

Agevolazioni ed esenzioni

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti agevolazioni:

- a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 10%;
- b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possono essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 10%;
- c) per gli edifici dell'università è prevista una riduzione tariffaria del 50% in considerazione del minor utilizzo dei locali in alcuni mesi dell'anno;
- d) per gli Istituti religiosi e di carità che abbiano come finalità statutarie attività di sostegno, di culto, di carità ed ospitalità a persone disagiate, è prevista una riduzione tariffaria del 40%;
- e) per le Associazioni di volontariato regolarmente iscritte nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato che abbiano come finalità attività socio-sanitarie e/o di protezione civile, è prevista una riduzione tariffaria del 20%.

2. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali ad uso degli uffici comunali;**
- c) gli edifici scolastici delle scuole statali, relativamente ai quali il Ministero della Pubblica Istruzione trasferisce annualmente all'Ente una somma a forfait in base al numero degli alunni, ai sensi dell'art. 33 bis della Legge 31/2008.**

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 lett. a) e b) del presente articolo sono concesse a consuntivo, mediante rimborso del tributo pagato per l'anno di competenza, su domanda documentata da presentarsi a cura degli interessati e previa valutazione tecnica da parte del gestore del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso.

4. Le altre agevolazioni ed esenzioni di cui al presente articolo sono concesse su domanda degli interessati con decorrenza dal bimestre solare successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art.76 del D. Lgs. 507/93.

4 bis. Per i nuclei familiari in situazione di disagio economico-sociale è prevista una riduzione del 10% del tributo. A tal fine occorre che almeno un componente del nucleo familiare abbia più di 65 anni e che l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore ad € 4.000,00. Per beneficiare dell'agevolazione, l'interessato dovrà presentare entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno apposita istanza all'ufficio tributi - su modulistica predisposta dall'Ente - alla quale dovrà essere allegato il prospetto di calcolo dell'I.S.E.E. del nucleo familiare. In caso di valutazione positiva, l'agevolazione sarà riconosciuta per l'intero anno di presentazione della domanda. In

deroga a quanto previsto nel successivo comma 6 e nell'art. 10 comma 2 l'agevolazione di cui al presente comma è cumulabile con la tariffa ridotta eventualmente concessa ai sensi dell'art. 10 comma 1 del presente regolamento.

5. Le agevolazioni ed esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura **deve essere assicurata** da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con le tariffe ridotte e con le particolari condizioni d'uso di cui agli artt. 2 e 10 del presente regolamento.

Art.12

Classificazione dei locali ed aree

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art.68, comma 2, del D. Lgs.507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA A

Locali destinati ad uso abitazione (tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali: camere, sale, cucine, etc., che accessori: anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, etc., anche se separati dal corpo principale dell'edificio); rimesse, autorimesse anche seminterrate, serre ornamentali, escluse quelle a terra etc.

CATEGORIA B

Tutti i vani, nessuno escluso, degli uffici delle amministrazioni statali, parastatali, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e sportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti di assistenza, caserme, stazioni, istituti di istruzione pubblici e privati, opere parrocchiali, istituti di pena, etc.

CATEGORIA C

Tutti i vani principali, secondari e accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, commerciali, assicurativi e simili, istituti di credito (compresi i locali adibiti a deposito), etc.

CATEGORIA D

Tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni e i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, bed and breakfast, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali (depositi e magazzini), compresi edicole, chioschi stalli e posteggi al mercato coperto, depositi e magazzini (non contemplati precedentemente), autoscuole, sale da ricevimento, tabacchi, profumerie, farmacie, aree di distribuzione carburanti, banchi di vendita all'aperto, autosaloni, esposizioni, etc.

CATEGORIA E

Tutti i vani principali ed accessori adibiti a sale da ballo e divertimento, sale da gioco, teatri, cinematografi, nonché tutti i vani di stabilimenti, opifici industriali, stazioni radiofoniche e televisive, etc.

CATEGORIA F

Tutti i vani principali ed accessori adibiti a botteghe artigiane, studi fotografici, parrucchieri, cantine, autorimesse (intese come parcheggi coperti e a pagamento di automezzi), capannoni coperti e scoperti ed altri manufatti di facile rimozione, panifici, lavaggi di automezzi, officine, etc.

CATEGORIA G

Tutti i vani, nessuno escluso, dei collegi, conventi, ospizi, istituti di educazione privati e delle collettività in genere.

CATEGORIA H

Tutti i vani, con esclusione dei locali adibiti alla cura e prevenzione ove si producono rifiuti non assimilabili a quelli urbani, degli ospedali ed altri istituti di ricovero e cura, privati e pubblici.

2. Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

3. Ai depositi, magazzini, ecc., viene applicata la tariffa relativa alla classe di appartenenza dell'insediamento principale.

3 bis. Agli esercizi commerciali con superficie espositiva superiore a 200 mq., destinati a mobilificio, vendita di materiale igienico-sanitario e vendita di veicoli, è riconosciuta una riduzione tariffaria del 20%.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie e a tal fine utilizzata.

Art.13

Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubblici, di uso pubblico, o aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni dell'anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto.

4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

5. Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni:

- esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

TITOLO III

DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art.14

Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo devono denunciare al Servizio Tributi l'inizio, la variazione o la cessazione delle occupazioni o detenzioni dei locali ed aree tassabili siti nel Comune di Lucera.
 2. La denuncia iniziale deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
 3. Qualora le condizioni di tassabilità mutino, il contribuente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro lo stesso termine, ogni variazione relativa ai locali ed aree che comporti un maggior ammontare della tassa (denuncia di variazione in aumento) o che comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo; viceversa, variazioni che danno luogo ad una minore tassabilità (denuncia di variazione in diminuzione) possono essere dichiarate in ogni tempo e decorrono dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia, fatta eccezione per le riduzioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.
 4. In caso di cessazione della occupazione o detenzione dei locali ed aree, il contribuente deve presentare apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è presentata. La denuncia di cessazione non è soggetta al termine di presentazione di cui al comma 2 e l'eventuale omissione non è sanzionabile. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale od area.
 5. La denuncia iniziale, di variazione o di cessazione deve essere compilata sugli appositi modelli predisposti dal Servizio Tributi e va presentata direttamente al protocollo dell'Ente o al Servizio Tributi, negli orari di apertura al pubblico, oppure spedita a mezzo posta. In tal caso si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
 6. La denuncia deve contenere l'indicazione del codice fiscale, le generalità del denunciante e dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale, ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione, della variazione o della cessazione.
- 6 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale (determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/'98); per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i

soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al DM Finanze 701/'94, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

7. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

8. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente Regolamento. Non sono valide, in particolare, ai fini della tassa rifiuti, le comunicazioni effettuate ai fini anagrafici (ad es: cambio di residenza).

Art.15

Organizzazione dell'attività di controllo

1. Per assicurare un efficace controllo ai fini della lotta all'evasione, gli uffici comunali devono organizzare il servizio come segue:

a) Servizio Tributi:

1 deve assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art.14, e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "*cartella del contribuente*";

2 la cartella del contribuente di cui al precedente punto 1 deve essere conservata in apposito classificatore, in rigoroso ordine alfabetico. In apposite sezioni del classificatore devono essere raggruppate le cartelle relative a contribuenti cessati;

3 deve essere impiantato uno "*schedario del contribuente*", anche su supporto informatico, le cui schede riportino i dati principali relativi all'utenza, per un veloce accesso alle informazioni.

b) Servizio Ambiente e Territorio:

1 deve assicurare al Servizio Tributi ogni possibile collaborazione per quanto concerne tutte le pratiche di propria competenza.

c) Servizio Polizia Municipale e Amministrativa – Licenze e Autorizzazioni:

1 deve assicurare le comunicazioni necessarie in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione ed effettuare i necessari controlli, sia d'ufficio, sia a richiesta del Servizio Tributi.

d) Ufficio Anagrafe:

1 deve assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme concordate con il Servizio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2. Tutti gli uffici comunali, coordinati sotto la responsabilità del Segretario Generale e del Dirigente del Settore Economico Finanziario, devono assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

Art.16

Accertamento e controllo

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale notifica un avviso di accertamento al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena

di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o avrebbe dovuto essere effettuata. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art.73 del D. Lgs.507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.

Art.17

Riscossione degli importi

1. A partire dal 1° gennaio 2007 il Comune di Lucera, in sostituzione della riscossione a mezzo ruolo di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/'93, gestisce direttamente la riscossione delle proprie entrate tributarie derivanti da adempimento spontaneo relative alla tassa rifiuti solidi urbani.

2. L'importo del tributo, delle addizionali e degli accessori viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati al tributo nell'anno precedente e delle nuove denunce presentate ed è iscritto in appositi elenchi da formare, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto.

3. Gli importi sono riscossi in almeno due rate, con emissione al contribuente di un avviso di pagamento contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, mediante versamento su c/c postale intestato al Tesoriere o mediante versamento diretto al Tesoriere stesso, nonché mediante F24 o il sistema bancario presente in zona, nell'intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea del tributo in applicazione dell'art. 36 della Legge 388/'00.

4. La riscossione coattiva della tassa può essere effettuata secondo la procedura di cui al D.P.R. 602/'73 se affidata agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal R.D. 639/'10 se affidata ad altri soggetti.

5. In caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

6. In caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria del contribuente, l'Ufficio Tributi può concedere la maggiore rateizzazione degli importi a sé dovuti secondo quanto disciplinato dal Regolamento generale delle entrate dell'Ente.

Art. 17 bis

Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla nomina.

Art.18

Sanzioni, rimborsi, interessi

1. Per le violazioni previste dall'art.76 del D.Lgs. 507/1993, si applicano le sanzioni ivi indicate in armonia con i Decreti Legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni. Non si applicano sanzioni sui meri errori formali commessi dal contribuente, sugli errori cioè che non abbiano comportato un minor tributo versato.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'Ufficio Tributi provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Gli interessi sulle somme a debito ed a credito del contribuente sono calcolati, in misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data dell'eseguito versamento (somme a credito del contribuente) o dalla data in cui doveva essere eseguito il pagamento (somme a debito del contribuente).

Art.19

Sanzioni (abrogato)

Art. 20

Contenzioso

1. Avverso gli atti emessi dall'Ente in materia di tassa rifiuti è possibile proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale nei modi e tempi previsti dal D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 al quale si rinvia.

Art. 21

Autotutela ed accertamento con adesione

1. L'esercizio del potere di autotutela è disciplinato dal Regolamento Generale delle Entrate al quale si rinvia.
2. L'accertamento della tassa rifiuti può essere definito con l'adesione del contribuente, secondo i criteri e nei limiti previsti per i tributi locali dal D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e dal Regolamento Comunale di applicazione di tale istituto.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art.22

Efficacia del regolamento e norme di rinvio

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2007.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 507/93 e delle norme di legge vigenti in materia.

Art.23

Rinvio (abrogato)